



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 22 ottobre 2020

## Docenti con residenza estera che insegnano in Italia

*Risposta AE ad interpello 472 del 14 ottobre 2020.*

In materia l'agenzia chiarisce che l'articolo 20 del Trattato Italia-Paesi Bassi stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, **siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza**. Con un limite di due anni.

L'agenzia ricorda in via preliminare che **l'articolo 2, comma 2, del Tuir**, considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, **cioè per almeno 183 giorni** (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e **la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia**.

Tuttavia, il principio della **prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno** è, riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del DPR 600/1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso in esame, quindi, occorre far riferimento al Trattato tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni.

L'articolo 20 del trattato stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di **esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza**. Il Paese della fonte, quindi, rinuncia al suo potere di tassazione, **seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni**.